

Il Mattarellum è meglio del Porcellum ma si ripristina solo per la via maestra

di Augusto Barbera

Si vanno moltiplicando le voci per un ritorno al Mattarellum ritenuto in grado di legare i candidati al territorio attraverso i collegi uninominali e di coniugare vincolo di coalizione e identità dei partiti coalizzati. Una legge di un solo articolo sarebbe in grado di resuscitarlo abrogando il testo varato dal centro destra alla fine della precedente legislatura. Tale resurrezione servirebbe - si dice - a compattare il centrosinistra e, nello stesso tempo, ad attirare i voti di quanti nel centrodestra nutrono angoscianti timori verso la iniziativa referendaria.

Ho combattuto contro il Mattarellum fin dalla nascita (fu allora imposto dalla Dc per evitare il doppio turno alla francese e contenere la spinta maggioritaria del 18 aprile 1993) ed ho inutilmente tentato, assieme a Mario Segni e al gruppo storico dei referendari, di correggerlo abolendone la quota proporzionale assegnata con la seconda scheda. Sarei disposto ad accettarne il richiamo in vita come male minore rispetto alla attuale legge elettorale. Ma non vedo serie iniziative parlamentari in tal senso. Evidentemente c'è chi preferisce non eliminare ma emendare il Porcellum. Esso trova occulti e palesi estimatori in chi ne apprezza le maxi liste bloccate, la generalizzazione della proporzionale, un premio di maggioranza in dote per tutti i partiti della coalizione vincente. E' questo il senso - almeno per quanto fin qui conosciuto - della proposta del Ministro Chiti?

C'è però chi vorrebbe la resurrezione del Mattarellum prospettando strade più tortuose. Se ne è fatto portavoce il vicepresidente della camera Pierluigi Castagnetti in una intervista a *Mattino* del 4 maggio scorso, sostenuto, il giorno successivo, sempre sulle medesime colonne, dal costituzionalista Andrea Giorgis e, su questo quotidiano (dell'11 maggio), da Stelio Mangiameli. Si tratterebbe di portare avanti un referendum di abrogazione totale della legge 270/2005, ritenendo in questo modo di realizzare una conseguente e automatica reviviscenza del Mattarellum.

Abbiamo riflettuto a lungo prima di decidere definitivamente. Non avevamo escluso la possibilità di portare avanti entrambe le iniziative, quella di Mangiameli (e ora anche di Castagnetti) per la abrogazione totale e quella di Guzzetta che incide sulla legge vigente abrogando solo il riferimento alle coalizioni e attribuendo il premio di maggioranza alla lista più votata, ma alla fine abbiamo deciso di sostenere questa seconda proposta.

Abbiamo assunto questa decisione soprattutto per ragioni tecniche, che provo qui a riassumere. La Corte Costituzionale ha sempre tassativamente escluso - con un orientamento che si può non condividere ma da cui non si può, prescindere - che sia possibile procedere con referendum alla abrogazione totale di una legge elettorale. Si tratta infatti di leggi (lo dico in breve) costituzionalmente necessarie che non possono essere integralmente abrogate dovendo comunque essere mantenuta in piedi una normativa che possa evitare, in caso di eventuale inerzia del legislatore, la possibile "paralisi" dell'organo.

Questo vincolo i nostri interlocutori lo conoscono bene e non lo ignorano. Ma aggiungono: poichè la legge 270 è una legge che è intervenuta con modifiche sulla legislazione precedente l'eventuale esito positivo di un referendum totalmente abrogativo determinerebbe la

reviviscenza del Mattarellum e non si avrebbe quindi il vuoto paventato dalla Corte. E' qui - a mio avviso - l'errore. Una consolidata giurisprudenza di tutte le Corti, ordinarie e speciali, e una altrettanta consolidata letteratura giuridica, sono da sempre concordi nell'affermare che la reviviscenza di una normativa si può avere nel solo caso in cui venga abrogata (o dal legislatore parlamentare o dal legislatore referendario) una disposizione che abbia come unico contenuto una disposizione puramente abrogatrice della legislazione precedente. Solo in tal caso, infatti, sarebbe manifesta la volontà del legislatore, o parlamentare o referendario, di volere ripristinare la vecchia normativa. Se invece si procede alla abrogazione di disposizioni che hanno innovato una determinata disciplina si può ritenere che la volontà così manifestata sia solo quella di abrogare quelle disposizioni innovative ma non quella di ripristinare i contenuti della legge precedente. Se nel 1993 avessimo proposto un referendum totalmente abrogativo della legge 493 del 1956 (trasfusa nel t.u. del 1957), che aveva ripristinato il sistema proporzionale, questo avrebbe determinato la reviviscenza della legge-truffa del 1953? O avrebbe solo eliminato la legislazione del 1957 lasciando un vuoto nell'ordinamento? Mentre il legislatore parlamentare ha la possibilità di accompagnare alla norma abrogatrice una norma che espressamente recuperi la vecchia normativa, il legislatore referendario non ha questa possibilità potendo solo agire in negativo, demolendo totalmente o parzialmente un testo esistente senza potere formulare un nuovo testo. Parzialmente diversi gli effetti che conseguono ad una caducazione operata da una sentenza della Corte in seguito a un giudizio di legittimità costituzionale potendo in taluni casi la sentenza della Corte fare rivivere norme abrogate sulla base di disposizioni dichiarate invalide, soprattutto in conseguenza degli effetti retroattivi delle sue pronunce.

Un referendum abrogativo totale non potendo fare rivivere le disposizioni abrogate determinerebbe non solo la possibile paralisi dell'organo per il vuoto determinatosi ma altresì il venir meno di un sicuro riferimento per il cittadino atteso che l'ampia gamma di sistemi elettorali possibili «impedirebbe che si instauri l'alternativa fra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario» (Sentenza n. 29 del 1987). Alternativa assai chiara, invece, per il quesito Guzzetta.

Ad ogni modo se qualcuno ritiene - magari confidando in un improbabile mutamento di giurisprudenza della Corte - che questa sia una strada possibile la percorra pure. Sono disposto (non a promuovere ma) a firmare una iniziativa totalmente abrogatrice, pur non intendendo abbandonare la via certa del referendum Guzzetta per una via molto incerta. Sarebbe inoltre grave che, per dare forza a questa eventuale iniziativa, - lo dico in particolare a Mangiameli ed agli altri fautori di questa soluzione - ci si accodasse a quanti, con ben altri intenti, ritengono inammissibile il quesito Guzzetta. La Corte, intanto, non è chiamata a giudicare la legittimità di una normativa di risulta (farebbe in Camera di consiglio quanto necessita invece di un formale giudizio di legittimità), dovendosi limitare a valutare la chiarezza e omogeneità di un quesito.

Né è comunque vero che il quesito Guzzetta determinerebbe la lesione del principio democratico per un premio di maggioranza alla lista più votata perchè se così fosse questo vizio inficerebbe la stessa legge con cui è stato eletto l'attuale Parlamento.

Ma lasciamo da parte dispute che i cittadini potrebbero non capire. Raccogliamo con rinnovata lena le firme per il referendum Guzzetta e lasciamo, se mai, al Parlamento la scelta, se lo ritiene, di tornare al Mattarellum per la dritta via, mettendo da parte giri tortuosi. Peraltro essi rischiano di essere strumentalizzati da chi non vuole né la via referendaria né quella parlamentare.